



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

*Sezione I Civile*

r.g.e. 199/ 2023

Il G.E., letta l'istanza di cui all'art. 624 bis c.p.c. depositata il 14.6.2024;  
considerato che l'istanza è stata tempestivamente depositata;

**PQM**

dispone la sospensione della procedura esecutiva per 24 mesi;  
dispone nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;  
avvisa che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;  
avvisa che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;  
avvisa che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

nomina, in sostituzione del custode già nominato, il debitore esecutato.

Si comunichi anche al delegato.

Venezia, 17/06/2024

Il G.E.  
dott. Silvia Bianchi